

Regolamento per i Tecnici verificatori per l'accreditamento istituzionale della Regione Liguria

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente **Regolamento** si applica al personale che svolge le funzioni di "Verificatore" facente parte dell'"Elenco dei verificatori" di cui all'art. 10 della L.R. n. 9/2017.

Art. 2

Obblighi dei Verificatori

1. Il personale di cui all'art. 1 si impegna a:

- a) Rispettare le procedure stabilite dalla Regione Liguria e dall' Organismo Tecnicamente Accreditante (di seguito O.T.A.) di A.Li.Sa. per l'accreditamento istituzionale.
- b) Rispettare le indicazioni del Dirigente dell'O.T.A. per lo svolgimento dell'attività di verifica.
- c) Svolgere le funzioni di cui all'art. 4 punto 4 della Procedura di accreditamento Istituzionale.
- d) Svolgere, nel caso di specifica attribuzione da parte del Dirigente, le funzioni di Team Leader del Gruppo di verifica di cui all'art. 4 punto 3 della Procedura di accreditamento Istituzionale.
- e) Rispettare le istruzioni fornite dal Team Leader.
- f) Soddisfare tutti gli impegni assunti in qualità di verificatore nell'ambito della visita di verifica.
- g) Non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Regione, di A.Li.Sa., delle Aziende/Enti di appartenenza e delle Aziende/Strutture pubbliche o private sottoposte a visita di verifica.
- h) Orientare il proprio giudizio ad uno spirito di effettiva neutralità rispetto alla propria sfera di appartenenza e di reale indipendenza relativamente alla natura pubblica o privata del soggetto da valutare.
- i) Non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte delle Aziende/Strutture oggetto di verifica o dai loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata.
- j) Mantenere un comportamento corretto e leale, non orientato al perseguimento di interessi ed opportunità personali.

- k) Garantire l'assoluta riservatezza verso terzi su tutte le informazioni ottenute attraverso le visite di verifica e il processo di accreditamento. I verificatori sono tenuti al segreto professionale anche in caso di cessazione dell'incarico.
- l) Partecipare alla attività di formazione specificamente dedicata ai verificatori organizzata o approvata dall'O.T.A. e da A.Li.Sa.
- m) Rispondere positivamente alle richieste di verifica da parte del Dirigente responsabile di O.T.A. effettuando almeno 6 giornate di verifica annuali, se richieste.
- n) Non incorrere nei motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- o) Collaborare all'interno della propria Azienda/Ente come "Facilitatore" dei processi di accreditamento delle strutture dirette dall'Azienda stessa o del proprio ente anche con interventi formativi e di consulenza a favore del personale interessato a tali processi e per quanto previsto dalla Convenzione tra Azienda/Ente e A.Li.Sa.
- p) Rispettare tutte le leggi vigenti e pertinenti.

Art. 3

Motivi di incompatibilità

1. I Verificatori non possono:
 - a) esercitare l'attività di verifica per l'accREDITamento nell'ambito territoriale di competenza della Azienda Socio Sanitaria Locale o del Comune ove prestano servizio.
 - b) Avere rapporti di compartecipazione societaria o comunque essere inseriti nell'ambito degli organi di direzione amministrativa o di controllo della struttura oggetto di verifica che possano configurare conflitto di interesse.
 - c) Partecipare alle verifiche nelle strutture nelle quali hanno operato nei cinque anni precedenti o con le quali hanno avuto interessi di compartecipazione nel corso dei cinque anni precedenti.
 - d) Aver fornito negli ultimi 3 anni precedenti alla verifica, a qualsiasi titolo, consulenza o formazione per l'accREDITamento o per procedure di certificazione di qualità alla organizzazione oggetto di verifica.
2. Costituisce obbligo del Verificatore, prima della assunzione dell'incarico, di segnalare all'O.T.A. la presenza di uno dei sopraelencati motivi di incompatibilità o di qualsiasi altra eventuale condizione di incompatibilità.

Art. 4

Modalità per il mantenimento dello status di Tecnici verificatori.

1. Sono fissati i seguenti criteri per la permanenza dei Tecnici verificatori nell'elenco regionale, da verificarsi con cadenza annuale:
 - a) mantenimento dello status di dipendente dalle Aziende/ Enti di provenienza;
 - b) partecipazione ad almeno n. 6 giornate di verifica annue se richiesto;
 - c) possesso di attestato di frequenza ad attività formativa organizzata per i Tecnici verificatori dall'O.T.A., da A.Li.Sa. o dalla Regione Liguria o ad attività formativa equivalente;
 - d) non incorrere nelle posizioni di incompatibilità individuate all'art. 3 del presente Regolamento.
2. La verifica o l'accertamento del mancato possesso del criterio di cui al comma 2, lettera a) comporta l'automatica e immediata esclusione dall'"Elenco dei tecnici verificatori". Per gli altri criteri l'eventuale esclusione è disposta dal Dirigente Responsabile O.T.A., sentito l'interessato.
3. L'aggiornamento e la gestione dell'"Elenco dei Tecnici verificatori" è affidato O.T.A.